**Dal *Genocidio* al *Ginocidio*. Spunti per una riflessione sulla tutela della vittima secondo i tribunali penali internazionali.**

**(Francesco Trapella\*)**

**Abstract.** Mediante l’analisi di tre casi di ginocidio, oggetto di altrettante decisioni dei Tribunali *ad hoc* e della Corte penale internazionale, l’Autore identifica prassi processuali virtuose in tutela della vittima, idonee ad essere applicate, *mutatis mutandis*, anche di fronte ai giudici nazionali ed utili, per ciò, ad implementare gli strumenti offerti dai diritti interni ed europei a salvaguardia della persona offesa.

**Sommario.** 1. La vittima: da testimone (ancorché qualificato) a vero e proprio centro di diritti. – 2. Casi esemplari: *Kunarac, Kovac* e *Vukovic* … – 3. … *Nyiramasuhuko …* **-** 4. … e *Bemba*. – 5. Conclusioni minime: quale apporto dalla giustizia penale internazionale nella tutela delle vittime di violenza di genere?

**Parole chiave:** vittima; testimone; genocidio; ginocidio; stupro etnico; annientamento di genere; credibilità.

**1. La vittima: da testimone (ancorché qualificato) a vero e proprio centro di diritti**[[1]](#footnote-2)**.**

Un utile contributo allo studio delle tutele riconoscibili alla vittima di violenza di genere è offerto dalla giustizia penale internazionale. Non può, infatti, tacersi l’evoluzione occorsa nell’ultimo quarto di secolo, dacché gli Statuti dei Tribunali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda intendevano l’offeso unicamente come testimone, mostrando una certa attenzione rispetto al racconto delle sue sofferenze in quanto funzionale all’accertamento del fatto criminoso, arrivando, poi, allo Statuto della Corte Speciale per la Sierra Leone e a quello della Corte penale internazionale, che fanno della vittima un centro di diritti azionabili in giudizio[[2]](#footnote-3): si passa, insomma, dalla semplice *empatia*[[3]](#footnote-4) del giudice internazionale verso il soggetto passivo del reato ad un vero e proprio ordinamento dei diritti della vittima. Fa da sfondo il complesso di previsioni – esistenti già negli Statuti dei Tribunali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda[[4]](#footnote-5) – idonee ad istituire unità di supporto per vittime e testimoni (*Victims and Witnesses Sections – VWS*): strutture ereditate, poi, dalla Corte Speciale per la Sierra Leone[[5]](#footnote-6) e dalla Corte penale internazionale[[6]](#footnote-7).

 È nel segno dell’evoluzione appena evocata che va considerato il contributo giurisprudenziale alla descrizione dei connotati più tipici della condotta ginocidiaria: numerose pronunce dei Tribunali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda tratteggiano, mediante le parole delle vittime-testimoni udite in giudizio, i contorni di quella specifica ipotesi criminale che è data dallo stupro e dall’annientamento di genere quali presupposti per la distruzione fisica di un ές, donde il facile accostamento terminologico “genocidio-ginocidio”[[7]](#footnote-8); si giunge, poi, poco a poco, al crescente aumento di spazi riconoscibili alla vittima, titolare di un «*overriding interest*»[[8]](#footnote-9) di fronte alla Corte penale internazionale.

 Guardando al ginocidio, quindi, si può osservare un doppio movimento: la fattispecie è stata coniata dall’elaborazione giurisprudenziale su quelle norme statutarie che inseriscono lo stupro tra i crimini contro l’umanità[[9]](#footnote-10), grazie alle deposizioni delle vittime-testimoni che hanno permesso di esaltarne l’elemento della sistematica ripetizione delle condotte offensive, unito alla volontà di eliminare, così, un gruppo caratterizzato sotto il profilo religioso, politico o sociale, in un contesto di guerra e, quindi, in aperto contrasto con lo *ius belli* convenzionale[[10]](#footnote-11); gli sviluppi successivi della materia hanno portato, poi, a concepire il giudice penale internazionale come organo di salvaguardia delle prerogative della vittima, arricchendone in tal modo la posizione e portandola al di fuori – si diceva – dell’idea di essere appena qualcosa di più che un testimone.

 La vittima da veicolo utile alla ricostruzione del fatto a centro di interessi, dunque. E la fattispecie ginocidiaria è utile paradigma per lo studio di una tale metamorfosi, che attraversa gli ultimi venticinque anni di storia della giustizia penale internazionale.

**2. Casi esemplari. *Kunarac, Kovac e Vukovic* …**

L’approccio casistico che lo studioso di giustizia penale internazionale deve mantenere nell’approfondire i tratti più peculiari della materia impone di procedere mediante il riferimento a casi esemplari, onde ricostruire l’*iter* evolutivo di cui si diceva nel paragrafo precedente. D’altro canto, poiché le norme incriminatrici si riempiono di significato solo attraverso il richiamo a situazioni concrete – com’è, poi, tipico del percorso giurisprudenziale seguito dai giudici chiamati a pronunciarsi sui *core crimes* –, è necessario, per ciascuna sentenza che si richiamerà, ripercorrere dapprima i fatti che la hanno determinata.

 Si parta, dunque, dal caso *Kunarac e altri*[[11]](#footnote-12), oggetto di attenzione del Tribunale per la ex Jugoslavia, dapprima in funzione di giudice di primo grado e poi quale corte dell’appello, tra il 1998 e il 2002[[12]](#footnote-13).

 Lo scenario che sottende ai fatti esaminati dalla Corte è quello della guerra in Bosnia: i tre imputati, miliziani serbo-bosniaci, erano accusati di sistematici atti di stupro, occorsi, tra il 1992 e il 1993, ai danni di giovani donne musulmane, residenti nel piccolo centro di Foča, a qualche decina di chilometri a sud-est di Sarajevo. Si trattava, più precisamente, di un piano finalizzato ad eliminare la maggioranza islamica residente nella zona, tant’è che, ad oggi, il villaggio ha cambiato nome – da Foča a Sbrinje, in lingua serba –, fa parte della Sprska Republika e conta una preponderante componente cristiana tra i suoi abitanti[[13]](#footnote-14).

 L’obiettivo dei carnefici è bene espresso nell’arringa introduttiva del *Prosecutor*, che ricorda come spesso gli imputati spiegassero alle vittime, durante i rapporti sessuali, che avrebbero messo al mondo figli serbi e che nessuna avrebbe avuto la certezza su chi dei tre sarebbe stato il padre dei bambini[[14]](#footnote-15).

 Dunque, stupro come presupposto di annientamento di un gruppo, stavolta religioso[[15]](#footnote-16). La sentenza di primo grado si dilunga parecchio sul requisito del consenso della vittima quale elemento idoneo a scriminare il delitto, concepito secondo le categorie del diritto internazionale: in ciò si cita un’altra pronuncia del Tribunale per la ex Jugoslavia – quella che ha concluso il caso *Furundžija*[[16]](#footnote-17) – che, attraverso un esame di vari tra gli ordinamenti nazionali afferenti agli Stati che aderiscono alla Corte, esalta la posizione dell’offeso, ricordando come l’assenza di una sua volontà al rapporto sessuale – reso possibile, invece, da violenze o minacce su di lui perpetrate dall'agente – sia elemento costitutivo del reato, inteso come crimine contro l’umanità[[17]](#footnote-18).

 La conclusione è forse semplicistica: accogliendola senza riserve, un processo come quello ora in esame avrebbe dovuto concentrarsi in modo totale sull’indagine del foro più intimo delle vittime, sentite come testimoni. E se ciò ha un senso in contesti che potremmo definire di ordinaria gestione delle questioni penali, non lo ha laddove sullo sfondo vi sia una serie di violenze, soprusi e prevaricazioni come accade ogniqualvolta abbia luogo un conflitto armato[[18]](#footnote-19): negare ciò significherebbe avallare la tesi della difesa degli imputati che, in appello, dichiaravano come nessuna tra le vittime aveva opposto resistenza ai rapporti sessuali con i miliziani, di talché non vi sarebbe stato reato. A confutare un siffatto argomento basta – ed è bastato – considerare il contesto: la forza[[19]](#footnote-20) degli occupanti rispetto alla debolezza di giovani donne è sufficiente, già di per sé, ad annientarne ogni forma di volontà e, quindi, di opposizione allo stupro.

 Sia in primo grado che in secondo, la Corte non indaga più di tanto sulle modalità aggressive, limitandosi a ritenere rilevante – anche mediante la presenza di esperti, chiamati a confrontare la geografia antropica dei luoghi, prima e dopo gli accadimenti di cui si tratta – la prova di un contesto di violenza e di coercizione, perfettamente idoneo a limitare la *sexual autonomy* delle vittime.

 Chiariti i riferimenti al fatto e all’inquadramento nei tipi criminali di competenza del Tribunale, va compreso in che modo il riferimento al caso *Kunarac e altri* svela una tecnica di protezione della vittima nel processo, utile, in potenza, all’implementazione delle garanzie ad oggi previste dagli ordinamenti nazionali e dai diritti europei.

 In prima battuta – e ricordando che, di fronte al Tribunale per la ex Jugoslavia, la vittima rileva soprattutto in quanto testimone – è bene ripercorrere l'*iter* argomentativo, seguito dal *Prosecutor* per accordare attendibilità alle donne che, presentatesi a giudizio, rendevano edotta la Corte delle violenze patite.

 Esaminando il verbale del processo, nella parte dell'arringa introduttiva del *Prosecutor*[[20]](#footnote-21), questi classifica i testimoni in base al loro rapporto con il delitto, evincendo, per ciascuno dei gruppi individuati, specifiche regole di credibilità.

 La prima categoria – dice l'accusa – è quella di chi non conosceva l'accusato prima della commissione del reato, pur, però, avendolo potuto osservare per un considerevole lasso temporale, allorché i crimini avevano luogo. Il caso è quello di uno dei tre imputati, Kovac, che, tra le altre cose, si occupava della guardia di due tra le vittime, rinchiuse nel luogo conosciuto come *Klanfa's Apartment*: in una situazione del genere la credibilità del teste è indiscussa, visto il suo stretto e prolungato rapporto con l'imputato.

 La seconda delle categorie individuate dal *Prosecutor* è quella di chi già conosceva l'imputato prima del fatto: tanto basta a ritenere attendibili le parole del teste, stante l'esistenza di un suo pregresso rapporto con l'accusato, che ne consente, con scarsissimo margine di dubbio, l'identificazione.

 Esiste, infine, un terzo gruppo di testimoni: si tratta di persone che non conoscevano l'imputato prima del fatto e che lo hanno visto una sola volta nel periodo di commissione dei crimini. Il vaglio dei *dicta* di costoro va compiuto tenendo conto del complesso delle altre prove raccolte in giudizio: l'esistenza di riscontri esterni permette, cioè, alla Corte di avere elementi a supporto della versione offerta dai testi.

 Alla premessa di metodo, il *Prosecutor* affianca alcune valutazioni di contorno, riferibili al tipo di reato per cui si procede. Anzitutto, riprendendo quanto già affermato in *Furundžija*, si sottolinea come le vittime di stupro siano senz'altro emotivamente fragili, ma tanto di per sé non basta a riconoscerle come inaffidabili. Esistono, infatti, dei fattori che vanno considerati: *a)* la somiglianza nei racconti delle vittime, vista la sistematicità nella condotta degli imputati; *b)* la frequenza delle denunce in uno stesso – o almeno ravvicinato – periodo temporale e in un medesimo luogo; *c)* il fatto che, diversamente dal reato domestico, gli stupri qui avvenissero pubblicamente, di talché molte delle vittime avrebbero potuto testimoniare sia su quanto esse stesse hanno patito, sia sulle violenze subite da altre.

 In ragione di ciò, la pubblica accusa articola le proprie richieste istruttorie in otto tipologie di prova, così da ottenere riscontro ai *dicta* della vittima: *a)* l'identificazione diretta degli imputati da parte di quanti affermano di avere subito o assistito a violenze; *b)* l'identificazione diretta degli imputati da parte di testimoni che li hanno visti portare via le vittime; *c)* l'identificazione degli imputati da parte dei testimoni a cui *Zaga* – uno degli pseudonimi di Kunarac – è stato indicato; *d)* l'identificazione degli imputati da parte di testimoni che non conoscevano i loro nomi, ma che sapevano comunque che cosa stava accadendo nella zona di Foča; *e)* indizi, idonei a ricostruire i fatti per cui si procede mediante evenienze note e dimostrabili; *f)* l'identificazione degli imputati da parte di testimoni che li conoscevano prima dello scoppio dell'ostilità; *g)* l'analisi del modello di comportamento degli imputati; *h)* l'esame degli imputati[[21]](#footnote-22).

 Insomma, la deposizione di ogni vittima è a supporto del proprio racconto e funge da riscontro esterno per il vaglio di credibilità delle altre. A mero titolo di esempio, può esaminarsi il racconto della *Testimone 50* – individuata con un numero, per non svelarne le generalità, e ascoltata in forma protetta, per evitarne il contatto, anche visivo, con gli accusati e scongiurare, così, il pericolo di vittimizzazione secondaria – alle udienze del 29 e 30 marzo 2000[[22]](#footnote-23). Alla domanda relativa al trasferimento dal suo villaggio al motel di *Buk Bijela*, allorché il *Prosecutor* le domanda: «*Where you taken in a group?*», la teste risponde in modo affermativo: da qui, il racconto degli stupri nell'albergo e nelle caserme, e la prigionia al liceo di Foča dimostrano tanto i crimini patiti, quanto le violenze da altre subite. Si noti, infine, la tecnica impiegata nell'esame, tutta rivolta a saggiare l'attendibilità del teste: secondo lo schema tripartito poco più sopra esaminato, l'accusa domanda alla *Testimone 50*: «*Who took you out?*», «*Did you know this man before the war?*», «*Did you know his name before the war?*», «*Did you learn his name during the war?*» e «*At the time that he took you out at Buk Bijela, did you know his name?*». Viene posta una sequela di domande, finalizzate a saggiare l'eventuale pre-conoscenza dell'imputato – qui, Vukovic – da parte della vittima, a comprendere il tipo di rapporto che tra loro sussisteva prima della guerra e quello che si è, poi, instaurato durante il conflitto.

 L'esame della *Testimone 50* è interessante anche sotto un altro profilo: sentita dagli investigatori nel 1995, la donna sceglieva di non riferire quanto occorso a *Buk Bijela*, e questo perché «*those words could not leave* [her] *mouth*»; il 26 marzo 2000, in un incontro privato con il *Prosecutor*, la teste vuole ritrattare la propria precedente dichiarazione e raccontare, all'udienza tenutasi tre giorni dopo, degli stupri subiti da Vukovic. È la stessa accusa che introduce, in corso di esame, il problema delle due distinte versioni rese dalla teste tra il 1995 e il 2000; ugualmente, però, il *Prosecutor* riesce nel proprio intento di spiegare alla Corte – o, meglio, di fare spiegare alla vittima – che in un primo momento le era impossibile parlare, ma che dopo ha prevalso la voglia di fare conoscere al mondo quanto accaduto a Buk Bijela e a Foča[[23]](#footnote-24).

 All'iniziale reticenza, in sé molto frequente nelle vittime di violenza sessuale, s'aggiungeva, nel 1995, la vicinanza cronologica ai fatti, poi, denunciati e il timore, comunque esistente, di una loro reiterazione, vista la costante – diremmo pure: crescente – presenza di serbi nella zona di Foča, anche dopo la fine della guerra. Questi indici, uniti alle versioni raccolte in giudizio sulle altre vittime-testimoni, inducono il *Prosecutor* ad una più approfondita indagine, a cinque anni di distanza, sui fatti di Buk Bijela e sulla successiva prigionia al liceo di Foča, e la *Testimone 50* dà ragione del suo sforzo, acconsentendo a raccontare quanto occorso e a rispondere ad una sequenza di domande che ne offrono l'immagine di una persona assolutamente credibile e in linea sia con le accuse rivolte agli imputati, sia con le altre evenienze acquisite dalla Corte.

 In definitiva, appare del tutto giustificata l'affermazione di credibilità della *Testimone 50* e di tutti gli altri dichiaranti, che conduce, in via immediata, alla condanna dei tre imputati già in primo grado e, poi, su conferma del collegio d'appello: la tecnica impiegata dalla pubblica accusa nell'introdurre i *dicta* delle vittime è, infatti, una capace di dimostrarne l'assoluta attendibilità, nella definizione di una piattaforma probatoria idonea ad offrire a giudici, come quelli del Tribunale, estranei ai fatti e al contesto in cui essi occorsero, la prova del delitto denunciato e dell'ambiente – *id est*, il conflitto etnico in Bosnia – in cui fu commesso.

**3. ... *Nyiramasuhuko* ...**

Il percorso argomentativo che ci si è proposti impone ora di passare all'altra esperienza di giustizia penale internazionale degli anni Novanta, ossia il Tribunale per il Ruanda: rileva per esso, il caso che vede protagonista l'ex ministro per la famiglia del Paese africano, Pauline Nyiramasuhuko[[24]](#footnote-25).

 Tra il 1990 e il 1994, la Nyiramasuhuko ha partecipato ad un piano per la distruzione dell'etnia Tutsi in Ruanda: ciò prevedeva il ricorso all'odio e alla violenza etnica, la formazione delle milizie Hutu e la fornitura di armi, nonché la redazione di elenchi di soggetti da eliminare fisicamente. Nel 1994, la Nyiramasuhuko è stata nominata responsabile per la "pacificazione" nella regione di Butare: lì avrebbe organizzato una vera e propria trappola per i residenti di etnia Tutsi, avendoli convinti, mediante l'uso di altoparlanti diffusi in ogni angolo della zona, che la Croce rossa aveva avviato un punto di raccolta per la popolazione nel locale stadio, così da garantirle cibo e assistenza medica. Il 25 aprile 1994 migliaia di Tutsi si sono recati allo stadio, ove li attendevano miliziani Hutu (il corpo chiamato *Interahamwe*), cui la Nyiramasuhuko aveva dato ordine di uccidere quante più persone possibile e, prima, di violentare le donne *in loco*. I verbali del processo per i fatti di Butare narrano particolari raccapriccianti: ad esempio, la Nyiramasuhuko si sarebbe recata in un campo ove l'*Interahamwe* deteneva prigionieri una settantina di individui: l'imputata avrebbe ordinato ai miliziani di stuprare le donne prima di cospargerle di benzina e di dare loro fuoco[[25]](#footnote-26).

 Il processo a carico della Nyiramasuhuko presenta, sotto il profilo delle vittime-testimoni, varie analogie con il caso *Kurnarac*, appena analizzato. Anche nella situazione che ora ci occupa, si tratta di stupro etnico qualificabile nei termini di crimine contro l'umanità[[26]](#footnote-27): occorre, dunque, comprendere come il *Prosecutor* abbia potuto dimostrare un’accusa del genere.

 Bisogna tornare al tema della credibilità dei testimoni: il Tribunale individua alcuni criteri per il relativo vaglio[[27]](#footnote-28), quali: *a)* la preliminare conoscenza dell'accusata da parte del teste; *b)* l'esistenza di un contesto funzionale al teste per osservare l'imputata nell'atto di commettere il reato; *c)* l'eventuale influenza di terzi; *d)* il lasso temporale intercorso tra i delitti e la dichiarazione; *e)* l'esistenza di condizioni esterne idonee a minare la credibilità del teste[[28]](#footnote-29).

 É interessante la raccomandazione offerta dalla Corte, che si auto-impone, all'inizio del giudizio, di redigere parere motivato, con il vaglio di ciascuno dei suddetti parametri di attendibilità, di fronte a testimonianze ritenute "difficili", laddove, cioè, non sembri scontata l'attitudine del dichiarante a fornire prova certa dell'identificazione dell'accusato[[29]](#footnote-30). Quale generale norma di valutazione, poi, viene affermata quella per cui non può darsi peso ai *dicta* del teste che, per la prima volta, offre un indizio finalizzato ad individuare il reo direttamente nell'aula del processo[[30]](#footnote-31).

 Appare, così, possibile cogliere un punto di continuità tra i casi *Kunarac* e *Nyiramasuhuko*, atteso che in entrambi il controllo di attendibilità della vittima-teste è compiuto prima dell'udienza, attraverso una serie di contatti preliminari tra costei e gli inquirenti o i giudici: d'altro canto, non sarebbe stato possibile per il Tribunale per la ex Jugoslavia accordare credibilità alla *Testimone 50* qualora, a tre giorni dal suo esame in giudizio, il *Prosecutor* non le avesse chiesto se intendesse ritrattare le dichiarazioni del 1995: *mutatis mutandis*, il medesimo principio è espresso in *Nyiramasuhuko*, laddove s'impone, ai fini di un'individuazione certa dei responsabili, che i testi non si limitino ad esprimere il proprio contributo all'udienza, quello dovendo evidentemente essere corroborato da loro riscontri esterni e precedenti al contesto processuale.

 Il rispetto di questa regola permette la formulazione di condanne basate sulle sole testimonianze delle vittime: come in *Kunarac*, anche nel caso ora in commento si sottolinea la massima libertà del Tribunale nell'attribuire un certo peso alle esternazioni delle vittime-testimoni: qualora esse risultino già di per sé credibili – ed aggiungiamo noi: sulla base anche di previi contatti tra il teste e gli operatori giudiziari –, ne è sufficiente una sola a fondare il convincimento della Corte[[31]](#footnote-32).

 Con un maggiore grado di approfondimento, va compreso quale sia il rapporto tra le dichiarazioni rese dalla vittima-teste prima del giudizio e quelle da lei offerte al Tribunale in corso di processo.

 L'art. 90(A) ICTR RPE attribuisce rilievo, ai fini della formazione della prova, solo a quanto riferito all'organo chiamato a giudicare la responsabilità degli imputati: si è, però, visto che deposizioni extra- (o, meglio, pre-) processuali sono possibili. Ebbene, esse servono unicamente al *test* sulla credibilità del dichiarante. Così, allorquando un teste riferisca i fatti in un modo che indicheremo "A" prima del processo, passando ad una versione "B" davanti ai giudici, questi ultimi conservano un ampio spazio discrezionale nel giudicare l'attendibilità del *loquens*. In particolare, la sentenza *Nyiramasuhuko* esemplifica talune situazioni che possono incidere su tale controllo: tra di esse v'è l'area dell'incertezza nel racconto dei fatti, dovendo la Corte comprendere se essa si riferisce a questioni collaterali rispetto all'imputazione o ad ambiti di capitale importanza per l'accertamento del reato; ancora, talune incongruenze possono derivare da fattori culturali, di lingua o da problemi di interpretazione delle stesse domande formulate dal Tribunale; essendo, poi, quella ginocidiaria una condotta caratterizzata da forte ripetitività[[32]](#footnote-33), ben può accadere che la vittima-teste sia in difficoltà nel richiamare date o particolari specifici rispetto ad eventi continui o sistematici; in ultimo, non bisogna sottacere le implicazioni sul piano psichico che derivano da eventi quali quelli che formano oggetto del processo di cui si tratta[[33]](#footnote-34).

 Per converso, la coerenza tra le dichiarazioni pre-giudiziali e quelle rese in dibattimento non è di per sé segnale di attendibilità del teste[[34]](#footnote-35), dovendosi sempre effettuare un complessivo vaglio che sappia considerare l’insieme dei parametri appena esaminati.

 Insomma, in *Nyiramasuhuko* il Tribunale offre una panoramica delle regole di valutazione della prova dichiarativa: sono, in effetti, poche norme che si fondano sulla necessità di saggiare la credibilità del teste e che variano di ampiezza a seconda delle peculiarità del caso concreto. Mette, poi, conto di notare che il principio del libero convincimento della Corte viene sancito tanto nel caso in cui ci si trovi a contatto con una vittima chiamata a testimoniare, quanto in quello nel quale i *dicta* provengano da un co-imputato, com'è nel caso di specie, laddove la responsabilità dell'ex ministro fu accertata assieme a quella di altri suoi cinque comprimari nell'eccidio dei Tutsi nella primavera del 1994.

 Esaminando gli atti del processo a Pauline Nyiramasuhuko, ciò che risulta evidente è anzitutto la preoccupazione di ricostruire i fatti secondo un percorso argomentativo che valorizzi anzitutto il racconto delle vittime. Scendendo più nello specifico, e con un esempio, uno dei testimoni uditi a processo è indicato con l'acronimo RL: tredicenne di etnia Tutsi nel 1994, egli offre un racconto dettagliato delle persecuzioni patite dal proprio gruppo per mano dell'*Interahamwe*; la *cross-examination* è impiegata come tecnica necessaria ad avvalorare la tesi del *Prosecutor* che si tratti, cioè, di testimone attendibile, poiché fu in grado di riconoscere distintamente uno tra gli imputati nell'atto di commettere i delitti per cui si procede. Proprio come di fronte al Tribunale per la ex Jugoslavia, anche la Corte per il Ruanda impiega, poi, le deposizioni di ciascun teste per saggiare la solidità delle altre: sempre RL è, infatti, chiamato a spiegare i propri rapporti con il testimone QI, con particolare riguardo ad eventuali loro scambi di informazioni in ordine ad alcuni fatti di sangue occorsi nella chiesa di Ngoma e nella clinica di Matyazo nel 1994[[35]](#footnote-36). *Cross examination* e controlli incrociati nei contenuti dei *dicta* testimoniali sono i principali veicoli di ricostruzione degli eccidi ruandesi in cui la Nyiramasuhuko e gli altri imputati appaiono coinvolti.

 Insomma, il caso appena esaminato, come *Kunarac*, offre l'esempio di alcune *guidelines* seguite dai giudici internazionali nella formazione della prova dichiarativa del reato ginocidiario: e con maggiore precisione, esse dimostrano la prima fase dell'*iter* descritto nel paragrafo di apertura del presente lavoro, servendosi le Corti delle vittime, da intendersi soprattutto come testimoni, pur assicurandone il soddisfacimento delle primarie esigenze di incolumità, fisica o psichica. Come a dire, che per ora non rileva tanto l'offeso quale centro di interessi, ma piuttosto come fornitore di un sapere di cui solo lui può farsi portatore, giacché ‒ e qui torna la tassonomia elaborata dalla pubblica accusa in *Kunarac* ‒ posto a contatto per un tempo considerevole, e durante il delitto, con il proprio persecutore.

**4. … e *Bemba.***

La ricognizione dei motivi per cui è possibile affermare l’esistenza di un percorso evolutivo nel concepire la vittima davanti alla Corte penale internazionale è senz’altro utile a questo punto del lavoro, e permette di meglio comprendere il terzo dei casi che si sceglie di richiamare: quello che vede protagonista il capo del Movimento per la liberazione del Congo (MLC), Jean-Pierre Bemba, condannato dalla Corte dell’Aja in primo grado a diciotto anni di carcere con sentenza del 21 giugno 2016.

 Statuto di Roma e fonti regolamentari conferiscono alla vittima specifiche prerogative in ordine alla sua partecipazione al processo, alla riparazione del danno patito[[36]](#footnote-37) e alla protezione, evidentemente dalle conseguenze del reato, ivi compreso il fenomeno che, in questo lavoro, s’è già descritto come “vittimizzazione secondaria”[[37]](#footnote-38).

 Sotto altro profilo, è bene sottolineare il diverso modo con cui la Corte dell’Aja si approccia al reato, abbandonando l’impronta retribuzionista tipica delle precedenti esperienze di giustizia penale internazionale, e volendo, piuttosto, affrontare il crimine e le sue conseguenze secondo un modello dialogico e inclusivo che, con l’ausilio di tutte le parti in gioco, assecondi la ricostruzione del tessuto sociale, in precedenza distrutto a causa del delitto: si parla, in tal senso, già nel diritto interno, di *restorative justice*[[38]](#footnote-39).

 Quanto appena ricordato si riverbera anche nel rapporto tra i giudici e le vittime di sesso femminile, ad esempio proprio nei procedimenti per i reati che qui si è scelto di considerare: le donne non meritano protezione, *sic et simpliciter*, «*due to their sex*»[[39]](#footnote-40), ma si trovano coinvolte in contesti – di guerra o, più in generale, di violenza – nei quali si rivela tutta la loro debolezza, talora essendo utilizzate come oggetti[[40]](#footnote-41), veri e propri strumenti il cui impiego è finalizzato al più ampio progetto di annichilamento di un gruppo[[41]](#footnote-42).

 Coordinando questi argomenti con la più corretta esegesi dell’art. 85 ICC RPP[[42]](#footnote-43), – per la quale, nel sintagma “vittima” vanno ricomprese pure quelle cd. *indirette* o *mediate*[[43]](#footnote-44), con ciò estendendone di parecchio il significato a chiunque sia stato, in un modo qualsiasi, colpito dall’evento delittuoso[[44]](#footnote-45) – è ora facile comprendere il nostro assunto di partenza, secondo cui, verso la vittima di condotte ginocidiarie, non basta un mero atteggiamento di empatia – com’era di fronte ai Tribunali *ad hoc* –, ma ne occorre uno inclusivo, capace, per quanto possibile, di assicurarne – diremmo – il ritorno ad una vita normale, nel segno di un rinnovato ordine nella società in cui ella si inserisce[[45]](#footnote-46).

 La velocissima ricognizione testé compiuta – certo, senza alcuna pretesa di esaustività – permette di passare al caso *Bemba*. Processo recentissimo, esso consente di apprezzare se l’intento di fornire un nuovo volto alla vittima di ginocidio si traduca, nei fatti, in un maggiore grado di sua inclusione e protezione.

 Un primo passaggio rilevante nella sentenza del 21 giugno 2016 è quello che distingue proprio tra le vittime dirette e le indirette dei delitti commessi od ordinati da Bemba. Si legge in esso[[46]](#footnote-47) che quanti sopravvivono all’omicidio di un congiunto, ne sono per primi colpiti, sia fisicamente che sul piano psicologico; viene portato l’esempio del testimone P69, che assisteva all’uccisione di sua sorella, avendone visto – così, la sua deposizione in aula – il cervello fuoriuscire dal cranio, esattamente come se fosse stato un animale martoriato. La scena colpiva P69 al punto che questi si rivolgeva agli autori del delitto, chiedendo di essere a propria volta ucciso; un altro teste, P87[[47]](#footnote-48), è stato colpito da allucinazioni e disturbi di altro tipo, per vari anni dopo l’omicidio del fratello. L’esposizione degli strascichi dei crimini denunciati continua, grave, nelle parole delle vittime di stupro: una di esse narra di avere, oggi, a quasi quindici anni di distanza, manie suicide e una sicura tendenza alla depressione; esiti ricollegabili all’esperienza subita, tra l’ottobre 2002 e il marzo 2003, allorquando, rapita dalle milizie del MLC, fu portata alla base, stuprata e, rimasta incinta, costretta a convivere con uno dei suoi violentatori fino alla ritirata dei militari dalla Repubblica Democratica del Congo. Sposatasi e rimasta precocemente vedova, è stata, poi, ripudiata dai familiari del marito, appena ebbero notizia delle violenze.

 La sentenza in argomento si intrattiene, poi, sulla prova, offerta alla Corte mediante esperti, delle conseguenze subìte dalle vittime – dirette e non – a cagione del reato[[48]](#footnote-49): se ne distinguono di fisiche (lesioni, contrazione di malattie, AIDS *in primis*, perdita della verginità e gravidanze indesiderate), di psicologiche (paura, ansia, collera, aggressività, senso di colpa, asocialità, umiliazione, sfiducia in sé e negli altri, disturbi ossessivo-compulsivi), di psichiatriche (sindrome da *stress* post-traumatico, depressione, malinconia, nevrosi, disturbi psicosomatici) e di sociali (ad esempio, il ripudio da parte della famiglia).

 Con specifico riferimento alle condotte ginocidiarie, la Corte ha individuato un esperto in «*effetti longitudinali e intergenerazionali delle violenze sessuali di massa*», che ha colto – e spiegato ai giudici – un rapporto di diretta proporzionalità tra la gravità del delitto – individuabile, ad esempio, sulla scorta della quantità di violenze subite, del numero di autori dello stupro o dell’eventuale presenza di terzi all’atto – e l’importanza – intesa pure nei termini del loro protrarsi nel tempo – delle conseguenze sul piano psichico della vittima.

 Si noti ora un’importante differenza nel procedere tra i casi *Bemba*, da un lato, e *Nyiramasuhuko* e *Kunarac*, dall’altro. La Corte penale internazionale intende realizzare un duplice obiettivo: sotto un primo profilo, la vittima è sicuramente veicolo di informazioni utili ai giudici per l’accertamento del reato; per altro verso, però, nel processo entra la prova del danno subito dagli offesi. In *Bemba* si rivolge attenzione alle conseguenze dei crimini addebitati all’imputato, e tanto serve, sì, per vagliarne la gravità e, quindi, per calibrarne la pena in concreto, ma è utile – e qui sta l’innovazione rispetto ai Tribunali *ad hoc* – per individuare interventi di assistenza sulle vittime, affiancando alla *reparation* il *victim support*.

 Il sistema appena descritto non è, però, esente da critiche. La sentenza *Bemba* è giunta a quattordici anni dalla fine dei crimini per cui v’è stata condanna: si tratta di un periodo troppo lungo per assicurare giustizia a chi abbia subito il reato, vista anche la gravità delle condotte e – forse, soprattutto – degli effetti da esso causati[[49]](#footnote-50). La dimensione cronologica del processo avanti alla Corte dell’Aja frustra in parte le esigenze dell’offeso: come a dire che, a fronte di condivisibili petizioni di principio che portano la vittima ad essere parte di una giustizia che sia, appunto, *ristorative*, la concreta gestione dei casi compie più di qualche passo indietro su questo terreno, portando l’offeso ad essere, per molto tempo, solo – nel senso di sprovvisto di qualunque risposta “di giustizia” – di fronte al reato e alle sue conseguenze.

 A ciò s’aggiunga, poi, l’onnipresente censura al sistema dell’Aja, che si occuperebbe solo di alcuni tra i conflitti occorrenti sulla scena internazionale, concentrandosi sugli scenari africani e, in parte, asiatici, senza indagare altri contesti – ad esempio, quello della guerra in Ucraina[[50]](#footnote-51) – e soffrendo, comunque, del mancato appoggio degli Stati Uniti: ciò che le impedisce il vaglio e la sanzione dei casi in cui siano coinvolti militari americani[[51]](#footnote-52). Il tema esula dalla presente analisi, tuttavia è indicativo a contestare la pretesa universalità nell’agire della Corte: e ciò si ripercuote, inevitabilmente, sul progetto di assistenza inclusiva che Statuto di Roma e fonti regolamentari hanno ipotizzato per le vittime di *core crimes*.

 In definitiva, quindi, tempi lunghi e contrasti riferibili al chiaro intento, manifestato dai principali detrattori della Corte, di sottrarsi ad una giurisdizione universale per i delitti statutari, rischiano di funestare il progetto di una giustizia penale internazionale che non sappia solo sanzionare in modo esemplare gli autori di «atrocità inimmaginabili che turbano profondamente la coscienza dell’umanità»[[52]](#footnote-53), ma anche aiutare la ricomposizione dei contesti sociali più colpiti dai crimini: in ciò – s’è visto – gioca un ruolo essenziale la tutela della vittima.

 D’altra parte, il problema è pure nella gestione degli affari da parte dell’Ufficio del *Prosecutor*: tante sono sicuramente le situazioni che meritano l’interesse della Corte, tuttavia è un dato che la prima sentenza di condanna per uno stupro etnico – diremmo, utilizzando la categoria dalla quale si è qui partiti: per un reato ginocidiario – è quella che chiude il caso *Bemba*. Insomma, occorre forse una razionalizzazione dei fascicoli, che sappia porre in primo piano quelli nei quali più gravi appaiono le conseguenze del reato, pur, però, non potendo mai ignorare che l’idea stessa del crimine internazionale insiste su scenari in cui è impossibile non prevedere esiti nefasti su un gran numero di vittime, dirette e indirette che siano, anche a lungo termine. E allora, forse, la soluzione può reperirsi in una rinnovata, più efficace, collaborazione con gli Stati-parte che, tuttavia, sconta il fatto di essere la Corte un sistema dell’esecuzione indiretta[[53]](#footnote-54): e tale rimarrà fino a che non si svilupperà l’idea di un soggetto sovrano a livello internazionale che sappia esplicare il proprio potere direttamente negli Stati, avvalendosi di una polizia e di un sistema di esecuzione penale diversi da quelli nazionali: un po’ come accade nel sistema federale statunitense. Si tratta, però, ad oggi di “fantadiritto”, per cui lo studioso che sia ben conscio della riluttanza degli Stati-parte a sacrificare porzioni della propria sovranità nella direzione appena descritta, ben sa che il limite della Corte penale internazionale – e, quindi, pure della sua azione di tutela in favore delle vittime – risiede nel suo limitato raggio d’azione che ne fa, ad oggi, un giudice tutt’altro che universale e in grado di operare, purtroppo, solo secondo procedure lunghe e non sempre lineari.

**5. Conclusioni minime: quale apporto dalla giustizia penale internazionale nella tutela delle vittime di violenza di genere?**

Occorre ora tirare le fila: sono state esaminate tre decisioni, segnate dal *leit-motiv* della presenza di vittime, donne, di condotte ginocidiarie; due di esse si riferivano ai Tribunali *ad hoc* – e, quindi, secondo le nostre premesse, ad un’idea di soggetto passivo del reato che rileva in quanto testimone privilegiato dei crimini per cui è processo –, mentre la terza viene resa, in tempi assai recenti, dalla Corte penale internazionale e, nella lettura della sentenza, emerge, chiara e netta, l’impostazione vocata alla tutela della vittima in quanto soggetto bisognoso di supporto, anche al di là del materiale contributo che sappia fornire all’accertamento del delitto.

 Resta ora da domandarsi quali, tra i principi considerati in queste pagine, possano tornare utili nella definizione di buone prassi di diritto interno, magari per implementare quelle garanzie che figliano, in favore della vittima di reato, dal diritto eurounitario o dalla Convenzione edu.

 Si mantengano distinti i due piani dell’analisi: da un lato, v’è lo sforzo dei giudici internazionali nel definire criteri per il vaglio di credibilità della vittima-testimone, dall’altro, si palesa la necessità di fornire all’offeso specifici servizi di supporto.

 Alla premessa va, poi, accompagnata la considerazione per cui lo scopo di questo studio non è stato certo quello di descrivere le forme di un rimedio alla violazione delle prerogative della vittima nel diritto interno, non essendo né i Tribunali *ad hoc*, né la Corte dell’Aja competenti ad un simile giudizio; quanto sin qui esposto, però, serve in ragione della fisionomia del giudizio davanti alle corti internazionali, che nasce e si sviluppa da un *mix* di tradizioni giuridiche differenti, tali essendo quelle tipiche degli Stati-parte, e che è capace di adattarsi, nelle sue linee di fondo, ad esse, in modalità sicuramente utili anche all’operatore giuridico nazionale.

 Così, non v’è chi non s’accorga del metodo, di grande razionalità, seguito dal *Prosecutor* nel caso *Kunarac*, allorché definiva una classificazione dei testimoni, in ragione del loro contatto con il delitto, e, per ogni gruppo individuato, poneva altrettante regole di valutazione della loro credibilità. Ugualmente, le *guidelines* elaborate tanto dal Tribunale per la ex Jugoslavia, quanto da quello per il Ruanda, nell’elenco dei fattori esterni suscettibili di incidere sui *dicta* delle vittime consentono una migliore gestione del caso concreto e, con esso, del rapporto con il testimone, che sia anche persona offesa, durante il processo.

 Per altro verso, le tecniche finalizzate ad evitare la vittimizzazione secondaria – quali l’uso di schermi idonei ad interrompere il contatto visivo tra vittima e imputato o l’individuazione dei testimoni mediante numeri o acronimi o, ancora, come fu in *Bemba*, il collegamento a distanza con i dichiaranti, dei quali si poteva sentire la voce, ma non bene l’immagine, invece, volutamente sfocata – sono strumenti utili, in potenza, a riempire di significato sintagmi come «audizione protetta» o simili, che pure compaiono nel diritto interno.

 Ancora, l’idea – fatta propria, al di là delle criticità più sopra esaminate, dalla Corte penale internazionale – di un’assistenza alle vittime che vada oltre il processo potrebbe fornire un’indicazione utile a realizzare obiettivi espressi, per esempio, proprio dal diritto eurounitario, quando impiega termini analoghi nella direttiva sulla vittima, la 2012/29/UE, all’art. 9. Insomma, è sul recupero della dicotomia *reparation*/*victim support* che occorre lavorare, sfuggendo finalmente all’idea per cui l’offeso sia tale in processo, in quanto attende di essere risarcito, lì esaurendosi il proprio interesse alla contesa. S’è visto, infatti, che la riparazione economica è solo una delle voci nelle quali si estrinseca, nel diritto della Corte dell’Aja, il più generale concetto di riparazione, che passa attraverso i connotati tipici della giustizia riparativa e – azzardiamo – della mediazione penale.

 Il tema è, poi, stato affrontato guardando al reato ginocidiario. Si diceva in apertura: esso è utile paradigma a cogliere l’evoluzione compiuta nell’ultimo quarto di secolo dalla giustizia penale internazionale in ordine al ruolo della vittima nel processo. E così è stato: il confronto tra le tre pronunce qui esaminate ha permesso di comprendere come le più moderne linee guida nell’operato della Corte dell’Aja impongano di acquisire a giudizio la prova delle conseguenze del fatto criminoso, e non tanto – si diceva – per accordare un risarcimento al danneggiato, quanto per intavolare, su di esse, un percorso di recupero che si traduca, in potenza, nella ricomposizione del conflitto sociale originato dal reato.

 L’obiettivo che si pone la giustizia penale internazionale è ambizioso, e gli ostacoli lungo la via per realizzarlo sono ancora tanti: quel che, però, lo studioso del processo deve cogliere è la possibilità di uno scambio, appunto, di buone prassi, che permettano, anche nel piccolo degli affari nazionali, di meglio razionalizzare le risorse in giudizio che ruotano attorno all’offeso, con l’obiettivo di definire criteri che permettano di distinguere più facilmente le vittime false da quelle vere, e servizi che possano offrire a queste ultime la solida assistenza di cui abbisognano.

 In questo va colto – e apprezzato – lo sforzo della giustizia penale internazionale, e in questo senso – si crede – l’interprete deve imparare a leggere tra i livelli diversi del diritto esterno allo Stato, così da capire finalmente come orientare al meglio le risorse di cui dispone e come soddisfare in modo efficace le esigenze che, provenienti da oltre confine, di giorno in giorno si fanno sempre più pressanti nell’ottica della creazione di un vero e proprio ordine pubblico, ovviamente, e ormai, non solo nazionale.

1. \* Assegnista di ricerca in Diritto processuale penale – Università di Ferrara (Italia).

 Questo lavoro è il risultato della ricerca compiuta, presso l’Università di Lubiana (Slovenia) nei periodi ivi trascorsi dall’Autore, dapprima come *Docente Erasmus+* presso il corso di *Mednarodno Kazensko Pravo* del Prof. Matjaž Ambrož (novembre 2016) e poi durante un *research stay*, sempre sotto la guida del Prof. Ambrož (aprile 2017). Lo studio è stato, poi, presentato all’incontro di studi *Vittime … Un confronto tra due Nazioni*, organizzato dall’Università di Ferrara e tenutosi a Rovigo il 5 maggio 2017. [↑](#footnote-ref-2)
2. Così, Knoops, *Theory and Practice of International and Internationalized Criminal Proceedings*, Kluwer, 2005, p. 198. [↑](#footnote-ref-3)
3. Il termine viene usato da Knoops, *Theory and Practice*, cit., p. 198 con riferimento ad alcune pronunce dei Tribunali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda: *ex multis*, Prosecutor v. Kayeishema and Ruzindana, case n. ICTR-95-1-T, Decision on the Motion Filed by the Prosecution on the Protection of Victims and Witnesses, 6 novembre 1996. [↑](#footnote-ref-4)
4. May, Wierda, *International Criminal Evidence*, Brill, 2002, p. 179 ss. [↑](#footnote-ref-5)
5. Articolo 16(4) SCSL Statute. [↑](#footnote-ref-6)
6. Rule 89 ICC RPE. [↑](#footnote-ref-7)
7. Il lemma “ginocidio” nasce nel pensiero femminista degli anni Sessanta, per un’analisi del quale si rimanda a Danna, *Ginocidio. La violenza contro le donne nell’era globale*, Eleuthera, 2007. [↑](#footnote-ref-8)
8. Come lo definì Kofi Annan all’apertura della Conferenza di Roma. Sul punto, Moffett, *Justice for Victims Before the International Criminal Court*, Routledge, 2014, p. 87. [↑](#footnote-ref-9)
9. Articolo 5, lett. g), ICTY Statute; articolo 5, lett. g) ICTR Statute; articolo 2, lett. g) SCSL Statute; articolo 7, lett. g), ICC Statute. [↑](#footnote-ref-10)
10. Si pensi alla Convenzione dell’Aja del 1907 in tema di diritto bellico internazionale o alle Convenzioni di Ginevra del 1929 e del 1949, e ai loro protocolli addizionali. [↑](#footnote-ref-11)
11. E per cui si rinvia anche a Korošec, Zagorac, Ambrož, *Mednarodno Kazensko Pravo Praktikum*, Založba Uradni List, 2006, p. 92 ss.. [↑](#footnote-ref-12)
12. La sentenza di primo grado è del 22 febbraio 2001 (case nn. IT-96-23 – IT-96-23-1/T); quella di secondo grado è del 12 giugno 2002 (case nn. IT-96-23 – IT-96-23-1/A). [↑](#footnote-ref-13)
13. Per una buona ricostruzione, fattuale e giuridica del caso, v. Lattanzi, Monetti (a cura di), *La Corte penale internazionale: organi, competenza, processo*, Giuffré, 2006, p. 686 ss. [↑](#footnote-ref-14)
14. Circostanza evincibile dalla lettura del verbale delle attività del processo in primo grado, disponibile sul sito del Tribunale per la ex Jugoslavia, p. 321 (udienza del 20 marzo 2000). [↑](#footnote-ref-15)
15. Passando per la riduzione in schiavitù, come si evince chiaramente dalla lettura della sentenza di primo grado: in tema, Lenzerini, *La definizione internazionale di schiavitù secondo il Tribunale per la ex Jugoslavia: un caso di osmosi tra consuetudine e norme convenzionali*, in *Riv. dir. internaz.*, 2001, p. 1026 ss.. In tema pure Annoni, *L'attuazione dell'obbligo internazionale di reprimere la tratta di esseri umani*, in *Riv. dir. internaz.*, 2006, p. 405 ss., in partic. nota 49. [↑](#footnote-ref-16)
16. Caso n. IT-95-17/1-T (sentenza del Tribunale per la ex Jugoslavia del 10 dicembre 1998). [↑](#footnote-ref-17)
17. Pur non volendosi qui dilungare sulla qualificazione del reato, è interessante l'approfondimento di chi, guardando alle sentenze di primo e secondo grado, lo riconduce alla *species* della tortura: De Vittor, *La partecipazione del pubblico ufficiale quale elemento della definizione del crimine di tortura: in margine al caso "Kunarac"*, in *Riv. dir. internaz.*, 2004, p. 427 ss.. [↑](#footnote-ref-18)
18. In questa direzione, anche Kalosieh, *Consent to Genocide? The ICTY’s Improper Use of the Consent Paradigm to Prosecute Genocidial Rape in Foča*, in *Women’s Rights Law Reporter*, 2003, p. 121 ss. [↑](#footnote-ref-19)
19. E non necessariamente "forza fisica", bastando, ad esempio, la capillare presenza di miliziani serbi sul territorio o anche altri comportamenti idonei a generare squilibrio tra vittima e offensore, pure diversi dalle classiche violenza e minaccia: sul punto, Dara, Gross violations *dei diritti delle donne in Messico*, Firenze University Press, 2014, p. 84. [↑](#footnote-ref-20)
20. Ci si riferisce, seguendo la numerazione delle pagine del verbale, alle pp. 324 e 325. [↑](#footnote-ref-21)
21. Guardando alle pagine del verbale, pp. 331-332. [↑](#footnote-ref-22)
22. Sempre seguendo la numerazione del verbale, pp. 1230 ss.. [↑](#footnote-ref-23)
23. Queste le parole della teste: «*I wanted everyone to hear about it*» (p. 1247). [↑](#footnote-ref-24)
24. Si tratta del caso n. ICTR-98-42-T. La sentenza di primo grado è del 24 giugno 2011 e quella di appello è del 14 dicembre 2015. [↑](#footnote-ref-25)
25. *Amplius*, Bartrop, *A Biographical Encyclopedia of Contemporary Genocide: Portraits of Evil and Good*, ABC Clio, 2012, p. 243 o Bartrop, Jacobs, *Modern Genocide: The Definitive Resource and Document Collection*, ABC Clio, 2015, p. 1780. [↑](#footnote-ref-26)
26. Sperling, *Mother of atrocities: Pauline Nyiramasuhuko's role in the Rwandan genocide*, in *Fordham Urban Law Journal*, gennaio 2006. [↑](#footnote-ref-27)
27. Il riferimento va al *Judgment and Sentence*, pubblicato sul sito dell'ICTR, pp. 35-36. [↑](#footnote-ref-28)
28. Qui il Tribunale richiama la propria giurisprudenza, nel caso *Niyitegeka* (ICTR-96-14, sentenza di primo grado del 16 maggio 2003 e di appello del 9 luglio 2004. Di quest'ultima si rinvia ai §§100-101). [↑](#footnote-ref-29)
29. Il richiamo va alla giurisprudenza del Tribunale per la ex Jugoslavia nel caso *Kupreškić e altri*, n. IT-95-16-T. [↑](#footnote-ref-30)
30. Tale regola viene stabilita al §173 del *Judgment and Sentence* nel caso *Nyiramasuhuko*: il Tribunale rinvia a questo punto a *Kunarac* (nota 320). [↑](#footnote-ref-31)
31. La libertà nella valutazione della prova dichiarativa è già stata espressa a più riprese dal Tribunale per il Ruanda nei casi *Kayishema e Ruzindana* (ICTR-95-1), *Musema* (ICTR-96-13) e *Rutaganda* (ICTR-96-3). [↑](#footnote-ref-32)
32. Altro punto, questo, in cui il Tribunale richiama proprio il caso *Kunarac* (v. §178, nota 330). [↑](#footnote-ref-33)
33. Altro rinvio a *Kunarac*, ma anche al caso *Furundžija*, sul quale già ci si è intrattenuti durante il presente lavoro (v. §179, nota 332): [↑](#footnote-ref-34)
34. «*After all, an unlikely or untrustworthy story is not made more likely or more trustworthy simply by rote repetition*» (§180). E qui il richiamo va al caso *Ntakirutimana e Ntakirutimana* (ICTR-96-17). [↑](#footnote-ref-35)
35. Cfr. §§324 e 325 del *Judgment and Sentence* nel caso *Nyiramasuhuko*. [↑](#footnote-ref-36)
36. Sotto questo profilo, non manca chi distingue tra *reparation* e *victim support*: la prima è l’attività compiuta dall’ICC nell’ordinare la riparazione del danno mediante apposito provvedimento; la seconda è l’insieme di azioni del TFV (il fondo fiduciario per le vittime) che forniscono assistenza agli offesi durante e al di là degli esiti del processo, cioè indipendentemente dall’emissione di ordini di riparazione o da sentenze di condanna rese dalla Corte. *Amplius*, McCarthy, *Reparations and Victim Support in the International Criminal Court*, Cambridge University Press, in partic. p. 75 ss.. [↑](#footnote-ref-37)
37. In questo senso, la ICC continua e approfondisce un percorso già avviato con i Tribunali *ad hoc*, che pure prevedevano VWS o – lo si è visto nei precedenti paragrafi – misure volte a proteggere le vittime-testimoni: v. art. 22 StICTY e art. 21 StICTR e le rispettive fonti regolamentari. [↑](#footnote-ref-38)
38. Per un riferimento alla quale, anche nel diritto internazionale, p.es., Wilson, *The Politics of Truth and Reconciliation in South-Africa, Legitimising the Post-Apartheid State*, Cambridge, 2001 o Roche, *Accountability in Restorative Justice*, Oxford, 2003. [↑](#footnote-ref-39)
39. I Convenzione di Ginevra (1949), art. 12. [↑](#footnote-ref-40)
40. In ciò tornano le parole della *Testimone 50* in *Kunarac*. [↑](#footnote-ref-41)
41. Cfr. Buchowska, *Violated or protected. Women’s rights in armed conflicts after the Second World War*, in *International Comparative Jurisprudence*, dicembre 2016, pp. 72 ss.. L’Autrice cita Gardam, Charlesworth, *Protection of Women in Armed Conflicts*, in *Human Rights Quarterly* (22), 2000, vol. I, pp. 148 ss.. [↑](#footnote-ref-42)
42. In tema, Jenagène Vilmer, *Réparer l’irréparable :les réparations aux victimes devant la Cour pénale internationale*, PUF, 2009, p. 24. [↑](#footnote-ref-43)
43. Come del resto impongono le Corti internazionali per i diritti umani – soprattutto, ma non solo, quella interamericana – e i *Basic Principles* delle Nazioni Unite. [↑](#footnote-ref-44)
44. Per quanto vi siano autori che parlano addirittura di “vittime non meritevoli”: coloro che, pur colpite dal delitto, hanno contribuito a porlo in essere, oppure persino le vittime ricche, che non abbisognano di indispensabili interventi riparativi (Jenagène Vilmer, *Réparer l’irréparable*, cit., p. 35).

Chi scrive non condivide tale posizione, vuoi perché il reddito dell’offeso non deve limitarne la partecipazione al processo, vuoi perché, qualora la vittima sia riconosciuta come non meritevole per un suo coinvolgimento nel fatto, essa stessa perde la propria qualifica e, allora, ben può essere che non venga trattata alla stregua della persona offesa nel processo. Insomma, una vittima è tale o non lo è, senza modulazioni in punto di meritevolezza dell’azione protettiva della Corte. [↑](#footnote-ref-45)
45. Sull’inclusione delle vittime indirette, si vedano gli atti del processo a Lubanga Dyilo: «*la Chambre considère que le lien de causalité exigé par la règle 85 du Règlement au stade de l'affaire est démontré dès lors que la victime, ainsi que, le cas échéant, la famille proche ou les personnes à charge de cette victime directe…*» (decisione del 29 giugno 2006, pp. 7-8). [↑](#footnote-ref-46)
46. È il §29 della sentenza. [↑](#footnote-ref-47)
47. Si legge al §31 della sentenza. [↑](#footnote-ref-48)
48. Il riferimento va al §36 della sentenza. [↑](#footnote-ref-49)
49. In questo senso, un bel *reportage* a firma delle giornaliste Ariane Puccini e Camille Jourdan, dal titolo *Le vittime di stupro: dimenticate dalla Corte penale internazionale*, pubblicato sulla rivista *Internazionale* dell’11 aprile 2017. [↑](#footnote-ref-50)
50. Si legga il *reportage* dal titolo *Nessuno parla delle vittime di stupro nella guerra in Ucraina*, a firma delle giornaliste Ilioné Schultz e Marie-Alix Détrie, apparso su *Internazionale* il 28 marzo 2017. [↑](#footnote-ref-51)
51. Il problema si è recentemente riproposto con riferimento alla situazione in Afghanistan e alla possibilità, per la Corte, di indagare i crimini là commessi dai militari statunitensi: si veda l’articolo a firma di Stephen Lendman, dal titolo *ICC to investigate US War Crimes in Afghanistan? Hold the Cheers*, in *Globla Research*, 3 novembre 2016. [↑](#footnote-ref-52)
52. Così, ovviamente, il Preambolo dello Statuto di Roma, al terzo considerando. [↑](#footnote-ref-53)
53. Il richiamo è ovviamente alla dicotomia “esecuzione diretta”/“esecuzione indiretta”, ben spiegato da Bassiouni, *A Functional Approach to “General Principles of International Law”*, in *Michigan Journal of International Law*, 1990, p. 768 o, dello stesso Autore, *Introduction to International Criminal Law*, Nijhoff Publishers, 2013, pp. 101 ss.. [↑](#footnote-ref-54)